

## COMMENTO

## ACCERTAMENTO

# È nulla (e non inesistente) la notifica effettuata tramite PEC non iscritta nei pubblici registri

di Silvia Amplo, Maurizio Tozzi | 27 OTTOBRE 2022

*Con ordinanza n. 29458 del 10 ottobre 2022, la Suprema Corte, si è pronunciata nuovamente in tema di notifiche telematiche ritenendo che la “notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultanti dal pubblico elenco di cui al citato art. 16-ter (in particolare: il registro IPA), al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all’art. 3-bis, co. 1, L. n. 53/1994 (cfr. Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018)”.  
Il decisum, che si andrà a commentare, si presenta in controtendenza rispetto alle precedenti pronunce, che facevano conseguire alla stessa irregolarità l’inesistenza della notifica non suscettibile di sanatoria e non la nullità.*

## La questione giuridica

La *quaestio iuris* in esame attiene al tema relativo alla **notifica** effettuata dall’Agente della Riscossione per mezzo di un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri (REGINDE, INIPEC e IPA).

Molto brevemente, si ricorda che in tema di **notificazione di atti esattoriali effettuata tramite PEC**, l’art. 3-bis della Legge n. 53/1994, al comma 1, prevede che:

*“La notificazione con modalità telematica si esegue **a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita **esclusivamente** utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”.*

Tali elenchi sono individuati dal comma 1 dell’art. 16-ter, D.L. n. 179/2012 (conv. dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), che indica i registri **IPA**, **REGINDE** e **INIPEC** in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche.

Negli ultimi anni, è accaduto non di rado che l’AdER notificasse atti ai contribuenti da indirizzi PEC non presenti nei registri suindicati, circostanza che ha dato vita ad una mole di contenzioso notevole poiché i contribuenti hanno proposto ricorso dinanzi le Commissioni Tributarie competenti al fine di eccepire l’irregolarità della notifica.

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1734/2019; Cass. n. 3093/2020), come quella di merito (*ex multis*, CTR Lazio, sent. n. 915/2022), fino a prima della pronuncia in commento, era sostanzialmente unanime nel ritenere che la notifica degli atti tributari sostanziali e processuali, effettuata me-

diante un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri, è **inesistente** e, come tale, **non è suscettibile di sanatoria**.



### **Attenzione**

L'elemento discriminante tra **notifica nulla** e **notifica inesistente** è costituito dalla circostanza, per l'ipotesi di nullità, che la costituzione o l'opposizione del destinatario dell'atto di fatto sana il vizio (per il principio secondo cui, così facendo, si dimostra che la notificazione ha raggiunto il suo scopo).

L'inesistenza nell'ambito della scienza giuridica è l'impossibilità di qualificare un atto come giuridico o per la mancanza o per la incompletezza di requisiti minimi tali che per l'ordinamento l'atto giuridicamente non esiste ed è irrilevante: per questo la notifica inesistente non può mai essere sanata.

## **Corte di Cassazione n. 29548 del 10 ottobre 2022**

Con l'ordinanza in commento la Suprema Corte, trovandosi a decidere sulla validità della notifica di un atto processuale eseguita dall'AdER a mezzo PEC da un indirizzo che non era ricompreso tra quelli nei pubblici elenchi di cui al citato art. 16-ter (in particolare il registro IPA), si è pronunciata per la **"nullità della notifica"** – e non per l'inesistenza – poiché difforme dalle disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 1, Legge n. 53/1994 (cfr. Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018).

Conseguentemente alla dichiarazione di nullità, ritiene peraltro ammissibile la **rinnovazione della notifica** nei confronti della parte rimasta intimata.

## **Riflessioni finali**

Come emerge chiaramente dalla sintetica motivazione dell'ordinanza in commento, la Suprema Corte, in controtendenza all'orientamento tenuto sino a quel momento, fa conseguire all'irregolarità della notifica via PEC il **vizio di nullità** e non quello dell'inesistenza, prevedendo, inoltre, la possibilità della rinnovazione della notifica dalla quale discende la inevitabile sanatoria dell'errore iniziale effettuato dall'AdER (che provvederà a notificare nuovamente e nel modo corretto) e, quindi, il ripristino della conformità alle leggi.

Deve dirsi che ad ogni buon conto la configurazione della fattispecie quale ipotesi di "nullità" porta in dote, come già anticipato, anche il consolidato assioma secondo cui la **costituzione in giudizio del destinatario della notifica** determina la sanatoria del difetto di nullità, con effetti impliciti di non poco conto nel panorama dei contenziosi di cui si discute.

Eseguito le dovute riflessioni, nelle ipotesi in questione, sembra essere del tutto minata la certezza della provenienza dell'atto tributario che è stato notificato da un indirizzo PEC che fondamentalmente non ha alcun valore legale: il messaggio PEC proveniente da un indirizzo sconosciuto e non rintracciabile sui pubblici elenchi sembra infatti difettare di un requisito formale indispensabile, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscere il contenuto.

In assenza di requisiti formali indispensabili la conseguenza più logica sembrerebbe essere – come del resto era fino a poco tempo fa – l'inesistenza della notifica e l'impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 c.p.c. specie in casi in cui il legislatore abbia posto una serie di norme a garanzia di una forma evidentemente ritenuta indispensabile allo scopo.

Lascia molto **perplexi**, in conclusione, questa recente e nuova ipotesi di nullità poiché lo scopo dell'impugnazione sarebbe – come è stato fino ad oggi – il sentir dichiarare l'inesistenza dell'atto ricevuto in maniera non conforme a quanto previsto dalle leggi; mentre invece alla luce della decisione in commento sembrerebbe svilupparsi un filone di nullità che – come detto – ha delle conseguenze ben diverse dall'inesistenza.

Forse da oggi l'**impugnazione** in dette ipotesi comporterà delle pronunce diverse rispetto a quelle del passato poiché per un verso sarà negata al contribuente la possibilità di vedersi annullare per sempre l'atto ricevuto in modo irregolare e, per altro verso, si giungerà comunque al perfezionamento della notifica se l'impostazione è quella di ordinarne il rinnovo da parte del soggetto notificante o, ancora, di ritenere di fatto sanato il vizio di nullità in forza dell'avvenuta impugnazione e costituzione in giudizio.

Non ci sarà certo da meravigliarsi se – nel breve termine – si assisterà ad una **notevole diminuzione del contenzioso tributario** sul tema.



### Riferimenti normativi

- Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis;
- D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 16-ter;
- Cass., sez. trib., ord. 10 ottobre 2022, n. 29458.